



Massimo Caccavale
Notario

Repertorio n.10.076

Raccolta n. 5004

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di maggio in Fano (PU), via Einaudi, n. 24, nel sottoindicato mio studio, alle ore 15 (quindici) e minuti 50 (cinquanta)

11 MAGGIO 2018

Innanzi a me, dottor Massimo Caccavale, Notario in Fano, con studio ivi, Via Luigi Einaudi, n. 24, iscritto a ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino

E' COMPARSO

- MUGGITTU Antonio Marcello, nato a Nuoro (NU), il giorno 24 maggio 1960, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società

"ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L.",

con sede in Pesaro (PU), via Mameli, n.15, ove domicilia per la carica,

capitale sociale euro 40.000,00, i.v.,

iscritta al Registro Imprese di Pesaro e Urbino, con il numero di iscrizione e codice fiscale 02103040412, ed al REA con il numero 154249.

Dell'**identità personale** del comparente io Notario sono certo.

Il medesimo interviene al presente atto in qualità di presidente dell'**Assemblea dei soci della società** sopraindicata tenutasi, in mia presenza in data 27 (ventisette) aprile 2018 (duemiladiciotto) in Fano (PU), Via Luigi Einaudi, n. 24, nel mio studio dalle ore 11 (undici) e minuti 40 (quaranta) alle ore 12 (dodici) e minuti 15 (quindici).

Dei fatti ivi svoltosi viene redatto il seguente verbale, con la precisazione che, per maggiore comodità di esposizione e di lettura, i fatti riportati (svoltisi nel luogo sopra indicato e alla data suddetta) saranno esposti come se fossero contestuali alla redazione del presente verbale.

Il comparente dunque nella suindicata qualità, dichiara che nel giorno, ora e luogo sopra indicati si è riunita, in forma totalitaria alle ore 11 e minuti 40 (quaranta) l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui in seguito.

Io Notario procedo dunque alla verbalizzazione dell'assemblea alla quale ho assistito dando atto di quanto segue:

"Ai sensi di legge e dell'articolo 13.1 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il medesimo comparente signor Antonio Marcello MUGGITTU, il quale constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è qui riunita in forma totalitaria essendo presenti tutti gli aventi diritto

- che sono presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, essendo presenti:

-- la società "ASPES S.P.A.", con sede in Pesaro (PU), via Mameli, n.15, capitale sociale euro 58.035.504,00 i.v.,

iscritta al Registro Imprese di Pesaro e Urbino, con il numero di iscrizione e codice fiscale 01423690419 ed al REA con il numero 140952, titolare della quota di nominali euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione signor Luca PIERI, nato a Pesaro (PU), il giorno 30 marzo 1965, giusta altresì delibera del consiglio di amministrazione in data 4 ottobre 2017;

-- la società "ASET S.P.A.", con sede in Fano (PS), via Enrico Mattei n. 17, capitale sociale euro 10.493.910,00 i.v., iscritta al Registro Imprese di Pesaro e Urbino, con il numero di iscrizione e codice fiscale 01474680418 ed al REA con il numero 144561, titolare della quota di nominali euro 20.000,00, rappresentata dal signor Paolo REGINELLI, nato a Fano (PU), il giorno 24 gennaio 1963, giusta altresì delibera del consiglio di amministrazione in data 6 marzo 2018;
- che è presente esso stesso amministratore unico signor Antonio Marcello MUGGITTU,
il tutto come risulta dal foglio di presenze che, come esso Presidente dichiara, resta acquisito agli atti sociali, constatando e facendo altresì constatare:

- che la società non versa attualmente nelle ipotesi per le quali è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo ai sensi di legge.

Il Presidente dunque, verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea e atta a deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) MODIFICA DELLA DISCIPLINA STATUTARIA

- relativa a:

-- requisiti della compagine sociale delle società che possono partecipare alla ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L. con conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;

-- trasferimento delle partecipazioni sociali per adeguarla all'art. 10 del T.U.S.P.P. di cui al D.Lgs 175/2016, con conseguente modifica degli artt 8.1 e 10.5 dello statuto sociale;

-- verbalizzazione assemblea con modifica dell'art. 13.4 dello statuto sociale;

-- organo amministrativo, per prevedere la facoltà dei soci di affidare la gestione della società anche al consiglio di amministrazione oltre che all'amministratore unico, con conseguente modifica degli articoli 17, 18 e 19 dello statuto sociale nonchè degli articoli 5.2, 5.3, 8.3, 11.1 (n. 2), 11.2, 13.1, 14.1, 14.2, 20.2 e 22.3;

-- rinvio a norme di legge con modifica del-

l'art. 25 dello statuto;

- con previsione della nomina di un organo sindacale o del revisore legale e con introduzione nello statuto sociale dell'art. 21, nonché modifica degli art. 5.6 e 11.1 (n. 3) con conseguente modifica degli articoli 17, 18 e 19 dello statuto sociale;

- eliminazione del riferimento al libro soci ormai soppresso dalla legge, con conseguente modifica degli articoli 12.2, 15, 16.1;

2) **NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO;**

3) **NOMINA DEL REVISORE LEGALE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO;**

4) **DELIBERA CONSEQUENZIALI.**

Nessuno dei presenti opponendosi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale trattando il primo dei detti argomenti, evidenzia all'assemblea i motivi, ai soci ben noti, che rendono opportuno

- modificare lo statuto sociale con riguardo a:

-- compagine sociale delle società che possono partecipare alla ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L.;

-- trasferimento delle partecipazioni sociali per adeguarla all'art. 10 del T.U.S.P.P. di cui al D.Lgs 175/2016;

-- verbalizzazione assemblea dei soci;

-- organo amministrativo, per prevedere la facoltà dei soci di affidare la gestione della società anche al consiglio di amministrazione oltre che all'amministratore unico;

-- rinvio a norme di legge;

- prevedere nello statuto la nomina di un organo sindacale o del revisore legale; ed infine

- eliminare il riferimento al libro soci ormai soppresso dalla legge,

e quindi chiede all'assemblea di approvare il seguente testo di delibera

"L'assemblea

DELIBERA

- di modificare la disciplina statutaria relativa a:

-- requisiti della compagine sociale delle società che partecipano alla società e quindi di modificare l'art 6 dello statuto sociale con il seguente

"Art. 6 Partecipazione pubblica e garanzie del servizio pubblico

6.1 La Società è a totale capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto da Comuni, Province, Regioni ed Enti Pubblici in maniera diretta o tramite propria società di cui Comuni, Province, Regioni ed Enti Pubblici detengono il 100% (cento per cento) delle partecipazioni.

6.2 Quanto sopra dovrà essere osservato anche nelle vicende disciplinate ai seguenti articoli 8, 9.1 e 10.5"

-- *trasferimento delle partecipazioni sociali per adeguarla all'art. 10 del T.U.S.P.P. di cui al D.Lgs 175/2016, e dunque di modificare gli artt. 8.1 e 10.5 dello statuto sociale come segue:*

"8.1 Fermo che la partecipazione sociale può essere trasferita soltanto ai soggetti di cui all'art. 6 che precede, e fermo comunque il rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., il trasferimento delle quote è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci."

"10.5 Il nominativo del terzo cui cedere le quote inopstate è determinato concordemente da tutti i soci, fermo comunque il rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.";

-- ***verbalizzazione assemblea e di modificare l'art. 13.4 dello statuto sociale come segue:***

"13.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge."

-- ***organo amministrativo, per prevedere la facoltà dei soci di affidare la gestione della società anche al consiglio di amministrazione oltre che all'amministratore unico, e conseguentemente:***

--- ***di sostituire gli articoli 17, 18 e 19 dello statuto sociale come segue:***

"Art. 17 Organo amministrativo

17.1 La società è amministrata, secondo quanto determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 11 che precede, o da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ove applicabile e comunque dalla vigente normativa in materia.

17.2 Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominate anche persone che non siano soci, salvo che la carica non debba essere affidata a coloro che siano soci per disposizione inderogabile di legge.

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia demandata ad un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori si applica quanto disposto dal vigente art. 11 comma 4 del sopracitato T.U.S.P.P.

17.3 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

17.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso. I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 11 comma 16 del ripetuto T.U.S.P.P. si applica quanto disposto ai commi 6 e 10 del citato art. 11

Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; neppure potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

17.5 Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

Art. 18 Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea. E' esclusa la nomina di un Vice Presidente.

18.2 Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti, con specifica indicazione degli argomenti da iscriverne nell'ordine del giorno.

18.3 La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata, messaggio telefax o di posta elettronica certificata spediti ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso e, se nominato, dell'Organo di controllo ai rispettivi domicili, numeri di telefax o indirizzi di posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero

- mediante lettera consegnata a mano ai componenti di esso Consiglio e, se nominato dell'Organo di controllo, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e, se nominato, dell'Organo di controllo.

18.4 Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

18.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a parte-

cipare.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

18.6 Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 19 Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

19.1 Per la gestione della società l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia rimesso alla decisione dei soci.

19.2 L'Organo Amministrativo redige il programma annuale o budget, costituito da un bilancio preventivo per l'esercizio successivo, secondo gli schemi ed i criteri previsti dagli artt. 2423 C.C. e seguenti, corredato da una relazione descrittiva comprendente il piano degli investimenti e dei finanziamenti.

L'organo amministrativo sottopone il programma annuale all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di novembre.

Nel primo anno di costituzione, il programma annuale o budget sarà redatto entro sei mesi dalla data della costituzione della società.

19.3 La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

19.4 all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gesti-

ta da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono assegnate tutte le funzioni di "datore di lavoro" ex D.Lgs 81/2008.";

--- di modificare l' articolo 11.1, n. 2) dello statuto sociale come segue

"2) la nomina dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 17 che segue e la determinazione dei compensi, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e comunque dalla vigente normativa in materia";

--- di modificare l' articolo 13.1 dello statuto sociale come segue

"13.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, - qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione -, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro mancanza, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.";

e ancora

--- di sostituire il riferimento all'"Amministratore Unico" con quello all'"Organo Amministrativo" negli articoli dello statuto sociale nonché degli articoli 5.2, 5.3, 8.3, 11.2, 14.1, 14.2, 20.2 e 22.3;

-- rinvio a norme di legge modificando l'art. 25 dello statuto come segue:

"Art. 25 Rinvio

25.1 Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia con particolare riferimento al T.U. in materie di società a partecipazione pubblica - D.Lgs 175/2016 e correlate norme in esso richiamate."

- di prevedere la nomina di un organo sindacale o del revisore legale e dunque

-- di introdurre nello statuto sociale dopo l'art. 20, il seguente art. 21

"Art. 21 Organo sindacale o revisore legale

21.1 Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero qualora lo si **reputi** opportuno, l'assemblea provvederà alla nomina di un organo di controllo o di un revisore di cui all'art. 2477 cod. civ., con tutte le competenze e i poteri ad essi spettanti ai sensi di legge, con precisazione che all'Organo di controllo può restare affidata, ricorrendone le condizioni di legge, anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo può essere costituito da un solo componente ovvero da tre componenti effettivi e due supplenti, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

All'Organo di controllo e al revisore si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

Il tutto nei limiti di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui

al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ove applicabile."; *nonchè*

-- di modificare l'articolo 5.6 dello statuto sociale come segue

"5.6 In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'Organo Sindacale o del revisore legale, se nominato, dovrà essere redatta e depositata nella sede della società almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione.";

-- di modificare l'articolo 11.1, n. 3) dello statuto sociale come segue:

"3) la nomina, nei casi previsti dal seguente articolo 21 dell'organo sindacale e, nel caso di collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale o del revisore legale e la determinazione dei compensi, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e comunque dalla vigente normativa in materia"

- di eliminare il riferimento al libro soci ormai soppresso dalla legge, con conseguente modifica dell'intero articolo 15 dello statuto come segue:

"Art. 15 Intervento e rappresentanza

15.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2372 C.C.";

e degli articoli 12.2 e 16.1 dello statuto come segue:

"12.2 Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo) ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ai sensi di legge ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.";

"16.1 I soci possono eseguire a favore della società finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purchè secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.";

- di approvare pertanto, in relazione alle deliberate modificazioni, il nuovo testo dello statuto che al presente atto si allega (All "A")."

Nessuno chiedendo la parola e passando alla votazione accogliendo i suggerimenti del Presidente, come il Presidente stesso accerta e constata, con dichiarazione di voto espressa verbalmente, e con il voto favorevole di tutti i soci, come rappresentati, l'Assemblea,

DELIBERA

- di approvare il predetto testo di delibera

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine

del giorno esso stesso Presidente dà innanzitutto atto che esso amministratore unico è ormai cessato dalla carica per scadenza del termine previsto nella nomina e che quindi occorre procedere con la nomina di un nuovo organo amministrativo.

All'uopo propone di affidare la gestione della società ancora una volta ad un Amministratore Unico proponendosi nuovamente per la carica, dichiarandosi disposto ad accettare l'incarico e nei cui confronti, come esso stesso Presidente dichiara, non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Nessuno chiedendo la parola, accogliendo i suggerimenti del Presidente, come il Presidente accerta e constata, con dichiarazione di voto espressa verbalmente, con il voto favorevole di tutti i soci, come rappresentati, l'Assemblea, preso atto che l'attuale amministratore è scaduto dalla carica

DELIBERA

- di approvare quanto proposto da esso Presidente, e così
- di affidare la gestione della società ancora una volta ad un amministratore unico con tutti i poteri previsti dallo statuto ed al quale spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- di nominare quale amministratore unico esso stesso Antonio Marcello MUGGITTU, sopra generalizzato, il quale resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso;

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, esso stesso Presidente propone di nominare, ai sensi dell'art. 21 come sopra introdotto nello statuto sociale, un revisore legale stabilendone durata in carica e compenso .

All'uopo propone di nominare la

Dott.ssa Tiziana CAPODAGLI COLARIZI, nata a Fano (PU), il giorno 19 marzo 1957, domiciliata a Fano (PU), via **Clementoni** n. 20 Codice Fiscale: CPD TZN 57C59 D488Q, iscritta con il n. 71612 all'albo dei revisori legali giusta D.M. del 26 maggio 1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 45 del 8 giugno 1999,

munita dei requisiti di legge, e rispetto alla quale non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, come esso Presidente dichiara e conferma,

la quale resterà in carica per tre esercizi ai sensi di legge ed ai quali assegnare - per l'intera durata del suo ufficio - la retribuzione annuale di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), oltre c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge.

Esso Presidente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, u.c., cod. civ., comunica e rende noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo che il proposto revisore

sore legale ricopre in altre società e/o enti.

Nessuno chiedendo la parola, accogliendo i suggerimenti del Presidente, come il Presidente accerta e constata, con dichiarazione di voto espressa verbalmente, con il voto favorevole di tutti i soci, come rappresentati, l'Assemblea,

DELIBERA

- di approvare quanto proposto da esso Presidente, e così
- di nominare un Revisore legale dei conti, con tutte le competenze e i poteri ad esso spettante ai sensi di legge, nella persona della **soprageneralizzata** dott.ssa Tiziana CAPODAGLI COLARIZI, nata a Fano (PU), il giorno 19 marzo 1957, domiciliata a Fano (PU), via **Clementoni** n.ro 20 Codice Fiscale: CPD TZN 57C59 D488Q, iscritta con il n. 71612 all'albo dei revisori legali giusta D.M. del 26 maggio 1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 45 del 8 giugno 1999, che resterà in carica per tre esercizi ai sensi di legge e alla quale viene assegnato - per l'intera durata del suo ufficio - una retribuzione annua di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), oltre c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge.

con dichiarazione di voto espressa verbalmente, con il voto favorevole di tutti i soci, come rappresentati, l'Assemblea, infine

DELIBERA

- di autorizzare l'Organo Amministrativo della società a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione della presente deliberazione nel competente Registro delle Imprese.

Proclamati gli esiti della votazione, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12 (dodici) e minuti 15 (quindici)"

Il qui presente Antonio Marcello MUGGITTU, accetta la carica, dichiarando che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità, e mi delega a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

Io Notaio sono stato espressamente dispensato dal comparente dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive nei modi di legge alle ore 16 (sedici) e minuti 20 (venti)

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.

Consta di fogli tre per facciate undici fin qui della presente.

Firmato:

Antonio Marcello MUGGITTU

Massimo CACCAVALE Notaio (Sigillo)



Massimo Caccavale
Notaio

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 10076
RACCOLTA N. 5004

STATUTO DELLA SOCIETA' "ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

1.1 È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "Adriacom Cremazioni S.r.l.".

Art. 2 Sede

2.1 La società ha sede in Pesaro.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), spetta invece ai soci decidere la istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede legale.

Art. 3 Durata

La durata è stabilita fino al 31.12.2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

ATTIVITA' SOCIALE

Art. 4 Attività

4.1 La Società ha per oggetto l'attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di cremazione

4.2 La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quella sopra indicata, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e di costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionati.

4.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

4.4 In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di brevetti, marchi, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazione ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituenti; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO III

CAPITALE E SOCI

Art. 5 Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) rappresentato da numero 40.000 (quaranta-

mila) quote del valore nominale di Euro 1,00 (Euro uno/00) ciascuna.

5.2 Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società l'Organo Amministrativo può richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto capitale in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.

5.3 L'Organo Amministrativo può altresì richiedere ai soci finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.

5.4 La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti, in denaro o in natura, sia mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

5.5 L'aumento di capitale con nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti.

5.6 In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'Organo Sindacale o del revisore legale, se nominato, dovrà essere redatta e depositata nella sede della società almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione.

Art. 6 Partecipazione pubblica e garanzie del servizio pubblico

6.1 La Società è a totale capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto da Comuni, Province, Regioni ed Enti Pubblici in maniera diretta o tramite propria società di cui Comuni, Province, Regioni ed Enti Pubblici detengano il 100% (cento per cento) delle partecipazioni.

6.2 Quanto sopra dovrà essere osservato anche nelle vicende disciplinate ai seguenti articoli 8, 9.1 e 10.5

Art. 7 Quote e apporti dei soci

7.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.2 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

7.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conferma di delibera assembleare.

Art. 8 Detenzione e trasferimento di quote

8.1 Fermo che la partecipazione sociale può essere trasferita soltanto ai soggetti di cui all'art. 6 che precede, e fermo comunque il rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., il trasferimento delle quote è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

8.2 Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nu-

da proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la dazione di pagamento, la cessione in blocco, forzata o coattiva, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

8.3 Qualora un socio intenda trasferire a terzi, come sopra individuati, in tutto o in parte, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle emittente in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata r.r. da inviare all'Organo Amministrativo dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita, e se la prelazione possa essere esercitata per una parte soltanto dei titoli.

L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata r.r. indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

L'Organo Amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata r.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra il socio potrà alienare le proprie quote o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

8.4 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad esso in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Art. 9 Recesso del socio

9.1 Hanno diritto di recedere, per tutta la loro quota, i soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'attività sociale;
- al cambiamento del tipo di società;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla fusione e alla scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- alla modificazione dei diritti loro attribuiti ai sensi dell'art.2468 C.C.;

- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'attività sociale determinata nell'atto costitutivo;
- all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti con offerta di sottoscrizione delle quote di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci;
- alla proroga del termine della società;
- alla modifica dei criteri di determinazione della quota in caso di liquidazione della stessa;
- all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

9.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo per i soci stessi a diritto di recesso. La suddetta dichiarazione deve contenere le generalità del socio, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento, il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

9.3 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

9.4 Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10 Liquidazione della quota

10.1 Nei casi in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio, questi, ha diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto.

10.2 Il patrimonio sociale verrà valutato dall'organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato sulla base della consistenza patrimoniale redatta al momento della liquidazione della quota, determinata a valori correnti, delle sue prospettive reddituali, considerando il valore di avviamento in entità non superiore al 5% per cento della media del margine operativo lordo della società nel corso degli ultimi due esercizi, nonché dell'eventuale ed effettivo valore di mercato delle quote.

10.3 In caso di disaccordo sulla valutazione della quota, la determinazione della stessa sarà composta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale

di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2473, comma 3°, C.C..

10.4 L'organo amministrativo deve quindi senza indugio offrire la quota del socio il cui rapporto sociale si è sciolto, in opzione agli altri soci in proporzione alle quote da questi possedute. Per l'esercizio dell'opzione i soci hanno un termine di 15 giorni dal ricevimento della offerta suddetta; coloro che esercitano l'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle quote rimaste inopstate.

10.5 Il nominativo del terzo cui cedere le quote inopstate è determinato concordemente da tutti i soci, fermo comunque il rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

10.6 In caso di mancato collocamento della quota a soci o a terzi, la stessa dovrà essere rimborsata utilizzando riserve disponibili senza ridurre il capitale sociale ed accrescendo la quota medesima agli altri soci ed in caso di mancanza di riserve disponibili riducendo corrispondentemente il capitale sociale applicando in tal caso l'articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società verrà posta in liquidazione.

10.7 Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 11 Competenze

11.1 Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 17 che segue e la determinazione dei compensi, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e comunque dalla vigente normativa in materia;
- 3) la nomina, nei casi previsti dal seguente articolo 21 dell'organo sindacale e, nel caso di collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale o del revisore legale e la determinazione dei compensi, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e comunque dalla vigente normativa in materia
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'attività sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'esclusione dei soci;
- 7) l'approvazione del preventivo annuale o budget.

11.2 Sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate al comma precedente:

- a) le decisioni sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale richiedono l'adozione di una decisione dei soci;
- c) la nomina degli amministratori e dei sindaci delle eventuali società controllate;
- d) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o dismissivi di diritti reali immobiliari, di acquisti e di vendite di partecipazioni societarie e di concessione di garanzie reali e personali, ed ogni atto il cui valore superi i 100.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 300.000 (trecentomila);
- e) le decisioni riguardanti i finanziamenti bancari di entità superiore ad euro 100.000 (centomila);
- f) le decisioni che riguardano atti di straordinaria amministrazione.

Art.12 Adozione delle decisioni

12.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate unicamente mediante delibera assembleare.

12.2 Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo) ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ai sensi di legge ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 13 Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, - qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione -, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro mancanza, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

13.2 Il Presidente sarà assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui per legge il verbale dell'Assemblea debba essere redatto da un notaio.

13.3 Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione ed il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

13.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Art. 14 Convocazione

14.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Ai sensi dell'art.2364 c.c., ultimo comma, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge e

dallo statuto sociale.

L'assemblea è anche convocata su richiesta di tanti Soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, previa indicazione degli argomenti da trattare.

14.2 l'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci e da essi ricevuta almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e purché trasmessi con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie trattate.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo al completo, nonché, se esistente, i componenti dell'organo di controllo.

Art. 15 Intervento e rappresentanza

15.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2372 C.C..

Art. 16 Finanziamenti dei soci alla società

16.1 I soci possono eseguire a favore della società finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

16.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

16.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art.2467 Cod.Civ..

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 Organo amministrativo

17.1 La società è amministrata, secondo quanto determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 11 che precede, o da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ove applicabile e comunque dalla vigente normativa in materia.

17.2 Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominate anche persone che non siano soci, salvo che la carica non debba essere affidata a coloro che siano soci per disposizione inderogabile di legge.

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia demanda-

ta ad un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori si applica quanto disposto dal vigente art. 11 comma 4 del sopracitato T.U.S.P.P.

17.3 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

17.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso. I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 11 comma 16 del ripetuto T.U.S.P.P. si applica quanto disposto ai commi 6 e 10 del citato art. 11

Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; neppure potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

17.5 Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

Art. 18 Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea. E' esclusa la nomina di un Vice Presidente.

18.2 Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti, con specifica indicazione degli argomenti da iscriverne nell'ordine del giorno.

18.3 La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata, messaggio telefax o di posta elettronica certificata spediti ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso e, se nominato, dell'Organo di controllo ai rispettivi domicili, numeri di telefax o indirizzi di posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero

- mediante lettera consegnata a mano ai componenti di esso Consiglio e, se nominato dell'Organo di controllo, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i componenti del Consi-

glio di amministrazione e, se nominato, dell'Organo di controllo.

18.4 Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

18.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

18.6 Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 19 Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

19.1 Per la gestione della società l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia rimesso alla decisione dei soci.

19.2 L'**Organo Amministrativo** redige il programma annuale o budget, costituito da un bilancio preventivo per l'esercizio successivo, secondo gli schemi ed i criteri previsti dagli artt. 2423 C.C. e seguenti, corredato da una relazione descrittiva comprendente il piano degli investimenti e dei finanziamenti.

L'organo amministrativo sottopone il programma annuale all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di no-

vembre.

Nel primo anno di costituzione, il programma annuale o budget sarà redatto entro sei mesi dalla data della costituzione della società.

19.3 La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

19.4 all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono assegnate tutte le funzioni di "datore di lavoro" ex D.Lgs 81/2008.

TITOLO VI

CONTROLLI, BILANCIO E UTILE

Art. 20 Bilancio

20.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

20.3 Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

20.4 Il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.2428 del Cod.Civ..

Art. 21 Organo sindacale o revisore legale

21.1 Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero qualora lo si reputi opportuno, l'assemblea provvederà alla nomina di un organo di controllo o di un revisore di cui all'art. 2477 cod. civ., con tutte le competenze e i poteri ad essi spettanti ai sensi di legge, con precisazione che all'Organo di controllo può restare affidata, ricorrendone le condizioni di legge, anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo può essere costituito da un solo componente ovvero da tre componenti effettivi e due supplenti, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

All'Organo di controllo e al revisore si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

Il tutto nei limiti di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ove applicabile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONI

Art. 22 Scioglimento e liquidazione

22.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

22.2 La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

22.3 L'**Organo Amministrativo** deve, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

a) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art.23 Revoca dello stato di liquidazione

23.1 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali.

23.2 In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.24 Clausola compromissoria

24.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pesaro. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art.806 e ss. del c.p.c. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due

terzi del capitale sociale.

Art.25 Rinvio

25.1 Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia con particolare riferimento al T.U. in materie di società a partecipazione pubblica - D.Lgs 175/2016 e correlate norme in esso richiamate.

Firmato:

Antonio Marcello MUGITTU

Massimo CACCAVALE Notaio(Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 Dlgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese Atto in corso di registrazione ai sensi dell'art. 66 DPR 131/86. Bollo assolto per via telematica mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007.